

LE COSTITUZIONI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tratto da "Le carte d'Europa: un viaggio in CD-ROM attraverso le storie costituzionali dei 15 Paesi dell'Unione Europea" - a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

SVEZIA

LEGGE SULLA FORMA DI GOVERNO

CAPITOLO1

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Art. 1

Tutto il potere pubblico in Svezia promana dal popolo.

La democrazia svedese è fondata sulla libera formazione delle opinioni e sul suffragio eguale ed universale. Essa è realizzata nelle forme del governo parlamentare rappresentativo e dell'autogoverno locale.

Il potere pubblico è esercitato in conformità alla legge.

Art. 2

Il potere pubblico è esercitato nel rispetto dell'eguaglianza di tutti e della libertà e dignità di ogni individuo.

Il benessere personale, economico e culturale dell'individuo costituisce l'obiettivo fondamentale dell'attività pubblica. In particolare, è compito della pubblica amministrazione tutelare il diritto al lavoro, alla casa ed all'educazione, e promuovere la cura e la sicurezza sociale ed un buon ambiente di vita. La pubblica amministrazione opera affinché gli ideali di democrazia siano di guida in tutti i settori della società.

La pubblica amministrazione garantisce eguali diritti a uomini e donne e protegge la vita privata e familiare dei privati cittadini. Devono essere promosse le possibilità delle minoranze etniche, linguistiche e religiose di mantenere e sviluppare una propria vita culturale e sociale.

Art. 3

Le leggi fondamentali del Regno sono la Legge sulla Forma di Governo, la Legge di Successione, la Legge sulla Libertà di Stampa e la Legge Fondamentale sulla Libertà di Espressione.

Art. 4

Il Riksdag è il massimo rappresentante del popolo.

Il Riksdag emana le leggi, impone le tasse e determina il modo in cui i fondi pubblici devono essere utilizzati. Il Riksdag controlla il Governo e l'amministrazione statale.

Art. 5

Il Re o la Regina che siede sul trono di Svezia in conformità alla Legge di Successione è il Capo di Stato. Le disposizioni della Legge sulla Forma di Governo riferite al Re riguardano anche la Regina se è il Capo di Stato.

Art. 6

Il Governo dirige il Paese. È responsabile davanti al Riksdag.

Art. 7

In Svezia vi sono amministrazioni locali primarie e regionali. Il potere decisionale di tali enti locali è esercitato da assemblee elettive.

Essi possono imporre tasse per adempiere alle loro funzioni.

Art. 8

La giustizia è amministrata dai tribunali, e la pubblica amministrazione è affidata ad autorità amministrative statali e locali.

Art. 9

I tribunali, gli organi pubblici e le altre autorità che svolgono funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione rispettano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'eguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, nonché l'obiettività e l'imparzialità.

CAPITOLO II

I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Art. 1

A tutti i cittadini, nei confronti del pubblico potere, sono garantite:

1- la libertà di manifestazione del pensiero: la libertà di comunicare informazioni e di esprimere idee, opinioni e sentimenti verbalmente, per iscritto, per mezzo di immagini, o in qualsiasi altro modo;

2 - la libertà di informazione: la libertà di ottenere e ricevere informazioni e di venire a conoscenza in altro modo delle opinioni altrui;

3 -la libertà di riunione: la libertà di organizzare e partecipare a riunioni a scopo d'informazione, di manifestazione di opinioni, o finalità simili, o per la presentazione di opere d'arte;

4 -la libertà di dimostrazione: la libertà di organizzare o prendere parte a qualsiasi dimostrazione in luogo pubblico;

5 -la libertà di associazione: la libertà di associarsi ad altri per finalità pubbliche o private; e

6 -la libertà di culto: la libertà di praticare la propria religione sia da soli che insieme con altri.

Per quanto riguarda la libertà di stampa e la corrispondente libertà di manifestazione del pensiero attraverso la radio, la televisione e altre trasmissioni, film, videogrammi e altre registrazioni di immagini mobili o di suoni, si applicano le disposizioni della Legge sulla libertà di stampa e della Legge fondamentale sulla libertà di manifestazione del pensiero.

La Legge sulla libertà di stampa contiene anche disposizioni concernenti il diritto di accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2

Tutti i cittadini sono protetti, nei confronti del pubblico potere, da ogni costrizione a rivelare opinioni in materia di politica, religione, cultura o altra materia. Essi sono inoltre tutelati, nei confronti del pubblico potere da qualunque obbligo a partecipare a riunioni volte alla formazione di opinioni o a dimostrazioni o ad altri mezzi di manifestazione di opinioni, o a far parte di qualsivoglia associazione politica o congregazione religiosa o altra associazione del tipo definito nella prima frase.

Art. 3

Nessuna iscrizione di un cittadino in un pubblico registro può essere basata, senza il suo consenso, semplicemente sulle sue opinioni politiche.

I cittadini sono protetti nella misura determinata in dettaglio dalla legge contro ogni violazione della loro integrità personale derivante dalla registrazione di dati che li riguardano per mezzo di elaborazione elettronica.

Art. 4

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 5

Tutti i cittadini sono protetti dalle punizioni corporali. Tutti i cittadini sono parimenti tutelati da torture e da interventi o trattamenti medici con lo scopo di estorcere o impedire dichiarazioni.

Art. 6

Tutti i cittadini sono protetti, nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, da tutte le costrizioni fisiche anche in casi diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5. I cittadini sono altrettanto protetti da perquisizioni fisiche, perquisizioni domiciliari e simili intrusioni e dall'intercettazione della posta o di altra corrispondenza confidenziale, e da intercettazioni telefoniche o di altre comunicazioni a carattere riservato.

Art. 7

Nessun cittadino può essere espulso, né gli può essere impedito di entrare in Svezia.

Nessun cittadino residente in Svezia o che è stato residente in Svezia può essere privato della sua cittadinanza a meno che diventi contemporaneamente cittadino di un altro Stato, per suo consenso esplicito o perché ha assunto una carica pubblica. Può tuttavia essere stabilito che i bambini minori di diciotto anni abbiano la stessa nazionalità dei genitori o di uno dei genitori. Può essere inoltre stabilito, tramite convenzione con un altro Stato, che la persona che è dalla nascita cittadina anche dell'altro Stato, e che risiede stabilmente in esso, perda la cittadinanza svedese al compimento del diciottesimo anno o ad un'età più avanzata.

Art. 8

Tutti i cittadini sono protetti dalla privazione della libertà nei loro rapporti con il pubblico potere. Sono del resto garantite anche la libertà di circolazione nel territorio del Regno e la libertà di espatriare dalla Svezia.

Art. 9

Qualora una pubblica autorità diversa da un tribunale abbia privato un cittadino della sua libertà per aver commesso un reato o perché sospettato di aver commesso un tale reato, questi ha il diritto a essere sottoposto al giudizio di un tribunale senza ingiustificati ritardi. Tale disposizione tuttavia non si applica quando si tratta di trasferire in Svezia l'esecuzione di una pena detentiva comminata in un altro Stato.

Se un cittadino viene incarcerato con la forza per ragioni diverse da quelle di cui al primo comma, ha lo stesso diritto ad essere sottoposto al giudizio di un tribunale senza immotivato ritardo. In tale caso il giudizio di una commissione deve essere equiparato a quello di un tribunale, qualora la composizione della commissione sia stabilita per legge e il suo presidente ricopra o abbia ricoperto la carica di magistrato ordinario.

Se il giudizio di cui al primo e al secondo comma non è stato affidato ad un'autorità competente in base alla legge, questo ricade allora nella competenza di un tribunale ordinario.

Art. 10

Nessuna pena può essere comminata per un'azione che, secondo la legge del tempo in cui fu commessa, non costituiva reato. Né può essere comminata una pena più severa rispetto a quella prevista al tempo in cui il reato venne commesso. Le disposizioni riguardanti le pene si applicano anche al sequestro e ad ogni altra conseguenza giuridica di un atto delittuoso.

Tasse, oneri e contributi statali possono essere imposti solo nella misura determinata nelle disposizioni vigenti al momento del fatto che ha dato origine all'obbligo fiscale. Se il Riksdag lo ritiene tuttavia giustificato da motivi particolari, una legge può disporre il prelievo di una tassa, di un onere o di un contributo statale pur non essendo tale legge ancora vigente nel momento in cui si sono verificate le circostanze di cui sopra, purché il Governo o una Commissione del Riksdag abbiano, a quell'epoca, presentato un disegno di legge al Riksdag. Ai fini della disposizione precedente, è equiparata a una proposta di legge formale qualunque comunicazione della futura presentazione di tale proposta effettuata per iscritto dal Governo al Riksdag. Il Riksdag può inoltre stabilire che vengano fatte delle deroghe al disposto di cui alla prima frase qualora lo ritenga giustificato da ragioni particolari correlate allo stato di guerra, al pericolo di guerra o a una grave crisi economica.

Art. 11

Nessun tribunale può essere costituito per giudicare in ordine ad un atto già commesso, o ad una controversia particolare, o a casi particolari.

I procedimenti dinanzi ai tribunali sono aperti al pubblico.

Art. 12

I diritti e le libertà di cui all'articolo I, numeri dal 1 a 5, negli articoli da 6 a 8 e nell'articolo II, secondo comma, possono essere limitati con legge o altra normativa nella misura consentita dagli articoli da 13 a 16. In seguito ad autorizzazione di legge, possono essere limitati da altre disposizioni nei casi indicati nel Capitolo VIII, articolo 7, primo comma, numero 7, e articolo 10. Le libertà di riunione e di dimostrazione possono analogamente essere limitate anche nei casi indicati dall'articolo 14, primo comma, seconda frase.

Le limitazioni di cui al comma precedente possono essere imposte solo per soddisfare finalità compatibili con una società democratica. La limitazione non può mai andare oltre la misura necessaria con riferimento al motivo che l'ha provocata, né può estendersi fino a minacciare la libera formazione delle opinioni quale principio fondamentale di democrazia. Nessuna limitazione può essere imposta se fondata esclusivamente su opinioni politiche, religiose, culturali o simili.

I disegni di legge del Governo del tipo di cui al primo comma, o le proposte del Governo di modifica o abrogazione di tali leggi, devono essere, se non rigettati dal Riksdag, tenuti in sospenso per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di presentazione del primo parere di una Commissione del Riksdag alla Camera del Riksdag, su richiesta di almeno dieci dei suoi membri. Nonostante la disposizione precedente, il Riksdag può accogliere la proposta di legge se approvata da almeno cinque sestimi dei votanti.

Il terzo comma del presente articolo non si applica a nessuna proposta riguardante il prolungamento della validità della legge per un periodo non superiore a due anni. Né tale comma si applica ai disegni di legge concernenti esclusivamente:

1 -il divieto di divulgare quanto si è appreso nell'esercizio di un pubblico servizio o nello svolgimento di pubbliche funzioni, la cui segretezza è necessaria con riguardo agli interessi di cui al Capitolo II, articolo 2 della Legge sulla libertà di stampa;

2 -la perquisizione domiciliare o violazioni analoghe; o

3 -la privazione della libertà imposta quale sanzione penale per un'azione o un'omissione specifica.

La Commissione per gli affari costituzionali decide per conto del Riksdag se il terzo comma del presente articolo è applicabile ad una particolare proposta di legge.

Art. 13

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione possono subire limitazioni in considerazione della sicurezza del Regno, del sostentamento del popolo, della sicurezza e dell'ordine pubblico, dell'integrità personale, dell'inviolabilità della vita privata, o della prevenzione e della lotta del reato.

La libertà di manifestazione del pensiero può inoltre essere limitata nelle attività economiche.

Le libertà di manifestazione del pensiero e di informazione possono per il resto essere limitate solo se motivi particolarmente importanti lo richiedono.

Nel giudicare quali restrizioni possono essere stabilite a norma del comma precedente, si deve tenere in particolare considerazione l'importanza di attribuire la massima estensione possibile alla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione in materia di politica, religione, attività professionale, scienza e cultura.

L'adozione di disposizioni e norme che regolano nei dettagli particolari modalità diffusione o ricezione di opinioni, senza toccarne il contenuto, non sono considerate limitazioni delle libertà di manifestazione del pensiero e d'informazione.

Art. 14

Le libertà di riunione e di dimostrazione possono essere limitate per salvaguardare la pubblica sicurezza e l'ordine della riunione o della dimostrazione, o con riguardo alla circolazione stradale. Queste libertà possono altrimenti subire limitazioni unicamente per la sicurezza del Regno o al fine di combattere un'epidemia.

La libertà di associazione può essere limitata solo per quelle organizzazioni le cui attività sono di natura militare o paramilitare, o comportano la persecuzione di gruppi di popolazione di determinate razze, o aventi un determinato colore di pelle o determinate origini etniche.

Art. 15

Nessuna legge od altro strumento normativo può comportare la discriminazione di un qualsiasi cittadino a causa della sua appartenenza, per razza, colore della pelle od origine etnica, ad una minoranza.

Art. 16

Nessuna legge od altro strumento normativo può comportare la discriminazione di un qualsiasi cittadino a causa del suo sesso, a meno che la disposizione in questione non costituisca uno

sforzo per la realizzazione della parità tra uomini e donne o si riferisca al servizio militare o ad altro servizio corrispondente.

Art. 17

Tutti i sindacati, i datori di lavoro o le associazioni di datori di lavoro sono autorizzati a intraprendere azioni di sciopero o di serrata o misure analoghe, a meno che la legge o i contratti dispongano diversamente.

Art. 18

La proprietà di ogni cittadino è garantita in modo tale che nessuno può essere costretto, tramite espropriazione o provvedimento analogo, a cedere la sua proprietà alla pubblica amministrazione o ad un qualunque privato, o a tollerare limitazioni da parte dell'amministrazione pubblica nell'utilizzo della terra o degli edifici, diverse da quelle necessarie per far fronte ad interessi pubblici urgenti.

Ad ogni persona costretta a cedere la proprietà in seguito ad espropriazione o altro analogo provvedimento deve essere garantito un indennizzo per tale perdita. Un simile indennizzo deve anche essere garantito ad ogni persona a cui l'utilizzo della terra o di un edificio viene limitato dalla pubblica amministrazione in modo tale per cui l'utilizzo della parte interessata dalla limitazione risulta pregiudicato o ne deriva un danno rilevante in considerazione del valore della parte di proprietà interessata. L'indennizzo viene determinato in base ai principi stabiliti dalla legge. L'accesso alle regioni rurali è garantito a tutti in base al diritto di pubblico accesso, nonostante le precedenti disposizioni.

Art. 19

Gli scrittori, gli artisti ed i fotografi hanno un diritto sulle proprie opere secondo le disposizioni di legge.

Art. 20

Possono essere introdotte delle limitazioni al diritto di commercio o di esercizio di una professione solo per proteggere interessi pubblici rilevanti e mai soltanto per favorire gli interessi economici di una particolare persona od impresa. Il diritto della popolazione Sami di allevare renne è disciplinato dalla legge.

Art. 21

Tutti i ragazzi compresi nell'obbligo scolastico hanno il diritto all'istruzione elementare gratuita in una scuola pubblica. La pubblica amministrazione garantisce inoltre l'accesso all'istruzione secondaria.

Art. 22

Lo straniero all'interno del Regno è equiparato al cittadino svedese per quanto attiene:

1- la protezione dall'obbligo di partecipare a riunioni volte alla formazione di opinioni o a dimostrazioni o altre associazioni (articolo 2, seconda frase);

2- la protezione dell'integrità personale con riferimento all'elaborazione di dati elettronici (articolo 3, secondo comma);

3- la protezione dalla pena di morte, dalle punizioni corporali e dalla tortura e gli interventi medici volti ad estorcere o impedire dichiarazioni;

4- il diritto a vedere sottoposte all'esame di una corte le privazioni di libertà conseguenti a un reato o al sospetto di reato { articolo 9, primo e terzo comma);

5- la protezione dalle sanzioni penali retroattive, da altre conseguenze giuridiche atti delittuosi retroattive e da tasse, contributi od emolumenti retroattivi { articolo 10, primo comma);

6- la protezione dall'istituzione di un tribunale per giudicare di un caso specifico (articolo 11, primo comma);

7- la protezione dalla discriminazione in base alla razza, al colore della pelle, l'origine etnica, o al sesso { articoli 15 e 16);

8- il diritto allo sciopero e alla serrata (articolo 17); e

9- la protezione dall'espropriazione e da altri analoghi provvedimenti e da limitazioni nell'utilizzo della terra e degli edifici { articolo 18);)

10 - il diritto all'istruzione (articolo 21).

Eccetto nei casi in cui venga disposto altrimenti da speciali disposizioni di legge, lo straniero all'interno del Regno è equiparato al cittadino svedese anche per quanto riguarda:

1- la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà d'informazione, la libertà di riunione, la libertà di dimostrazione, la libertà di associazione, e la libertà di culto (articolo 1);

- 2 - la protezione dalla costrizione a rivelare un'opinione (articolo 2, prima frase);
- 3- la protezione dalle violenze fisiche anche in casi diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5, dalla perquisizione corporale, domiciliare ed altre intrusioni analoghe, dalla violazione di comunicazioni confidenziali (articolo 6);
- 4- la protezione dalla privazione della libertà (articolo 8, prima frase);
- 5- il diritto di vedere sottoposte all'esame di una corte le privazioni della libertà causate da motivi diversi dagli illeciti penali o dal sospetto di questi (articolo 9, secondo e terzo comma);
- 6- la pubblicità dei procedimenti dinanzi ai tribunali {articolo 11, secondo comma);
- 7- la protezione contro le limitazioni effettuate sulla base delle opinioni {articolo 2, secondo comma, terza frase); e
- 8- il diritto degli scrittori, degli artisti e dei fotografi sulle loro opere (articolo 19).
- 9- il diritto di commercio o di esercizio di una professione (articolo 20).

In relazione alle disposizioni speciali di cui al secondo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, quarto comma prima frase e quinto comma.

Art. 23

Nessuna legge né altra disposizione può essere promulgata se contraria a quanto la Svezia ha sottoscritto con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

CAPITOLO III

IL RIKSDAG

Art. 1

Il Riksdag è eletto con votazioni libere a suffragio diretto e segreto. In tali elezioni i voti sono suddivisi tra i partiti, con facoltà per colui che vota di esprimere una preferenza per un candidato individuale.

Il Riksdag è composto da una Camera di trecentoquarantanove membri. Devono essere nominati dei supplenti per ciascun membro.

Art. 2

Ogni cittadino svedese che ha, o che ha avuto, la residenza stabile in Svezia ha il diritto di partecipare alle elezioni del Riksdag. Non ha il diritto di voto chi, il giorno delle elezioni, non ha compiuto i 18 anni di età. Ogni questione relativa al diritto di voto di cui al comma precedente viene decisa in base alle liste elettorali compilate prima delle votazioni.

Art. 3

Le elezioni ordinarie del Riksdag si svolgono ogni quattro anni.

Art. 4

Il Governo può decidere, nell'intervallo fra le elezioni ordinarie, di indire elezioni straordinarie. Tali elezioni straordinarie devono svolgersi entro tre mesi dalla data di tale decisione. Dopo l'elezione del Riksdag, al Governo è vietato indire elezioni generali straordinarie se non sono trascorsi tre mesi dalla prima riunione del nuovo Riksdag. Né può il Governo indire elezioni generali straordinarie quando tutti i suoi membri siano stati rimossi dalle loro funzioni, ma continuano ad esercitarle in attesa che entri in carica un nuovo Governo. Disposizioni riguardanti un caso particolare di elezioni generali straordinarie sono contenute nell'articolo 3 del Capitolo VI.

Art. 5

Il Riksdag di nuova elezione si riunisce entro il quindicesimo giorno dalla data dell'elezione, ma non prima che siano trascorsi quattro giorni dalla proclamazione dei risultati. Ogni elezione ha effetto per il periodo che va dal giorno in cui il Riksdag di nuova elezione si riunisce a quello in cui si riunisce il Riksdag immediatamente successivo. Questo periodo è il periodo di legislatura del Riksdag.

Art. 6

La Svezia è divisa in circoscrizioni elettorali ai fini delle elezioni del Riksdag.

Il Riksdag viene formato sulla base di trecentodieci seggi permanenti e trentanove seggi di compensazione.

I seggi permanenti sono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali tenendo conto della proporzione tra il numero degli aventi diritto al voto in ciascun collegio e il numero complessivo degli elettori nell'intero Paese. Tale ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali viene effettuata ogni quattro anni.

Art. 7

I seggi vengono ripartiti tra i partiti. Per partito si intende una qualsiasi associazione o raggruppamento di elettori che partecipi a un'elezione con una particolare denominazione.

Solo il partito che ha ottenuto almeno il quattro per cento dei voti espressi in tutto il Paese può partecipare alla ripartizione dei seggi. Il partito che ha ricevuto un numero di voti inferiore partecipa tuttavia alla ripartizione dei seggi permanenti in ogni circoscrizione in cui ha ottenuto almeno il dodici per cento dei voti espressi.

Art. 8

I seggi permanenti in ogni circoscrizione elettorale sono distribuiti proporzionalmente tra i partiti sulla base del risultato dell'elezione in quella circoscrizione.

I seggi di compensazione vengono ripartiti fra i diversi partiti in modo tale che, a prescindere dai seggi permanenti assegnati a partiti che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti, la ripartizione dei seggi sia proporzionale al numero dei suffragi raccolti complessivamente nel paese dai partiti che partecipano alla ripartizione. Se, con la distribuzione dei seggi permanenti, un partito ottiene un numero di seggi superiore a quello che corrisponderebbe alla sua rappresentanza proporzionale al Riksdag, non partecipa alla ripartizione dei seggi di compensazione, ai fini della quale non si tiene conto dei seggi permanenti che tale partito ha ottenuto. Dopo che i seggi di compensazione sono stati ripartiti tra i partiti, si stabilisce a quale circoscrizione elettorale devono essere assegnati.

Per la ripartizione dei seggi fra i partiti, si applica il metodo dei numeri dispari portando il primo divisore a 1,4.

Art. 9

Per ogni seggio ottenuto da un partito viene nominato un membro e uno o più supplenti.

Art. 10

Può essere membro del Riksdag o supplente solo chi gode del diritto di voto.

Art. 11

I ricorsi elettorali possono essere presentati al Consiglio di verifica delle elezioni, designato dal Riksdag. Coloro che sono stati proclamati membri del Riksdag esercitano le loro funzioni anche se è stato presentato ricorso contro l'elezione. Se il risultato dell'elezione viene ad essere modificato, il nuovo membro assume la carica non appena viene proclamata la modifica. Tale disposizione si applica anche ai supplenti.

Il Consiglio di verifica delle elezioni è composto da un Presidente, che deve essere, o deve essere stato un magistrato ordinario e che non deve essere membro del Riksdag, e da sei altri membri. I membri sono eletti dopo ogni elezione generale ordinaria, appena il risultato dell'elezione diventa definitivo, e restano in carica fino alle nuove elezioni del Consiglio. Le decisioni del Consiglio non possono essere appellate.

Art. 12

Disposizioni complementari riguardanti le questioni di cui agli articoli da 2 a 11 e riguardanti la nomina dei supplenti del Riksdag sono stabilite con il Regolamento del Riksdag o con altre leggi.

CAPITOLO IV

I LAVORI DEL RIKSDAG

Art. 1

Il Riksdag si riunisce in sessione ogni anno. Le sessioni hanno luogo a Stoccolma, a meno che non venga deciso diversamente dal Riksdag, o dal Presidente, per motivi attinenti alla sicurezza e alla libertà del Parlamento.

Art. 2

Il Riksdag designa tra i suoi membri un Presidente ed un Primo, un Secondo ed un terzo Vice-Presidente per ogni legislatura.

Art. 3

Il Governo e ciascun membro del Riksdag possono presentare proposte su qualunque questione che ricada nell'ambito di competenza del Riksdag, in conformità alle norme del Regolamento del Riksdag, a meno che non sia disposto altrimenti dalla presente Legge sulla Forma di Governo.

In conformità alle norme del Regolamento, il Riksdag elegge nel suo seno le commissioni; tra queste una Commissione per gli affari costituzionali e una Commissione per le finanze. Salvo diverse disposizioni della presente Legge sulla Forma di Governo, ogni questione sollevata dal Governo o da un membro del Riksdag deve, prima di essere sottoposta alla decisione finale, essere esaminata da una Commissione.

Art. 4

Quando una questione si trova a dover essere decisa dalla Camera, ciascun membro del Riksdag e ciascun membro del Governo possono esprimere il proprio parere in conformità alle disposizioni più dettagliate del Regolamento del Riksdag. Nel Regolamento del Riksdag sono inoltre contenute le disposizioni riguardanti i casi in cui sussiste un obbligo di astensione.

Art. 5

Le deliberazioni del Riksdag vengono adottate con l'approvazione di più della metà dei votanti, salvo che sia altrimenti disposto nella presente Legge sulla Forma di Governo o, qualora la votazione riguardi una questione procedurale, nel Regolamento del Riksdag. Disposizioni riguardanti la procedura da seguire in caso di parità di voti sono contenute nel Regolamento del Riksdag.

Art. 6

I membri del Riksdag e i supplenti possono adempiere il proprio mandato anche se sono titolari di pubblici uffici o altre cariche analoghe.

Art. 7

Nessun membro del Riksdag o supplente di questo può dismettere il mandato senza il consenso del Riksdag.

Qualora ve ne sia motivo, il Consiglio di verifica delle elezioni valuta d'ufficio se un particolare membro o supplente possiede i requisiti di cui alle disposizioni del Capitolo III, articolo 10. Chi viene dichiarato incapace decade immediatamente dalle sue funzioni.

Un membro del Riksdag o un supplente può essere destituito per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente solo qualora, in seguito alla commissione di un illecito penale, si sia chiaramente rivelato inidoneo a ricoprire la carica. Le decisioni al riguardo devono essere adottate da un tribunale.

Art. 8

Coloro che esercitano, o abbiano esercitato, le funzioni di membro del Riksdag non possono essere perseguiti in giudizio da nessuno a causa delle opinioni espresse o degli atti compiuti nell'esercizio di tali funzioni, né possono essere privati della loro libertà o della facoltà di circolare liberamente nel territorio del Regno senza l'autorizzazione del Riksdag che dev'essere concessa a maggioranza dei cinque sesti dei votanti.

Se, in ogni altro caso, un membro del Riksdag è sospettato di aver commesso un illecito penale, le disposizioni di legge in materia di arresto, detenzione o carcerazione preventiva

sono applicabili solo se egli si dichiara colpevole o se viene colto in flagrante o se la pena minima prevista per il reato in questione non è inferiore a due anni di reclusione.

Art. 9

Nel periodo in cui un membro del Riksdag ricopre la carica di Presidente del Riksdag o di membro del Governo, il mandato parlamentare viene esercitato dal supplente. Il Riksdag può disporre nel Regolamento che le funzioni del membro del Riksdag in congedo vengano svolte dal supplente.

Le disposizioni di questo Capitolo, articolo 6 e articolo 8, primo comma, riguardanti le immunità connesse all'esercizio delle funzioni di membro del Riksdag si applicano anche al Presidente del Riksdag e alle sue funzioni.

Le disposizioni concernenti i membri del Riksdag si applicano anche ai supplenti che esercitano le funzioni di membro.

Art. 10

Disposizioni ulteriori sui lavori del Riksdag sono contenute nel Regolamento del Riksdag.

CAPITOLO V

IL CAPO DELLO STATO

Art. 1

Il Capo dello Stato viene tenuto informato dal Primo Ministro degli affari del Regno. Quando è necessario, il Governo si riunisce in un Consiglio speciale sotto la presidenza del Capo dello Stato.

Art. 2

Può assumere la carica di Capo dello Stato solo chi ha la cittadinanza svedese e ha compiuto venticinque anni di età. Il Capo dello Stato non può essere contemporaneamente membro del Governo, né Presidente o membro del Riksdag.

Il Capo dello Stato deve consultarsi con il Primo Ministro prima di intraprendere viaggi all'estero.

Art. 3

Se, per malattia, soggiorno all'estero, o qualunque altro motivo, il Re non è in grado di svolgere le sue funzioni, un membro della Famiglia Reale scelto in base all'ordine di successione e che non sia a sua volta impedito, assume e svolge l'incarico di Capo dello Stato come Reggente temporaneo.

Art. 4

In caso di estinzione della Famiglia Reale, il Riksdag nomina un Reggente che assuma le funzioni di Capo dello Stato fino a nuovo avviso. Il Riksdag nomina allo stesso tempo un supplente del Reggente.

Le stesse disposizioni si applicano in caso di morte o di abdicazione del Re se l'erede al trono non ha ancora raggiunto l'età di venticinque anni"

Art. 5

Se, per un periodo ininterrotto di sei mesi, il Re non è in grado di svolgere le sue funzioni, od omette di svolgerle, il Governo ne informa il Riksdag. Il Riksdag decide se si debba considerare che il Re abbia abdicato.

Art. 6

Se nessuna delle persone designate secondo gli articoli 3 e 4 può esercitare le funzioni di Capo dello Stato, il Riksdag, su designazione del Governo, elegge una persona perché eserciti temporaneamente le funzioni di Reggente" Quando nessun'altra persona può esercitare tali funzioni, la Reggenza temporanea viene attribuita, su indicazione del Governo, al Presidente, o, in caso di impedimento, ad un Vice-Presidente del Riksdag.

Art. 7

Il Re non può essere perseguito penalmente per i suoi atti o per le sue omissioni. Il Reggente non può essere messo in stato d'accusa per gli atti o le omissioni compiuti nella qualità di Capo dello Stato.

CAPITOLO VI

IL GOVERNO

Art. 1

Il Governo è composto dal Primo Ministro e dagli altri membri del Gabinetto. Il Primo Ministro è nominato a norma degli articoli da 2 a 4. Il Primo Ministro nomina gli altri membri del Gabinetto.

Art. 2

Quando deve essere nominato il Primo Ministro, il Presidente del Riksdag consulta uno o più rappresentanti di ciascun gruppo presente nel Riksdag. Il Presidente si consulta con i Vice-Presidenti e poi sottopone la sua proposta al Riksdag.

Il Riksdag procede alla votazione della proposta entro il termine di quattro giorni, senza esame in Commissione. Se più della metà dei membri del Riksdag vota contro la proposta, questa è respinta. In caso diverso è approvata.

Art. 3

Se il Riksdag respinge la proposta del Presidente la procedura di cui all'articolo 2 viene seguita nuovamente. Se il Riksdag respinge la proposta del presidente per quattro volte consecutive, la procedura di nomina del Primo Ministro viene interrotta e ripresa solo dopo nuove elezioni del Riksdag. A meno che non siano già previste le elezioni ordinarie nei successivi tre mesi, vengono indette le elezioni straordinarie entro lo stesso termine.

Art. 4

Dopo che il Riksdag ha approvato la nomina del Primo Ministro, questi comunica appena possibile al Riksdag i nomi dei membri del suo Governo. Il nuovo Governo si costituisce nel corso di una riunione speciale alla presenza del Capo dello Stato o, in caso di suo impedimento, alla presenza del Presidente del Riksdag. Il Presidente del Riksdag è sempre invitato a tale riunione.

Il Presidente del Riksdag procede all'investitura del Primo Ministro a nome del Riksdag.

Art. 5

Se il Riksdag dichiara che il Primo Ministro, o un qualsiasi altro Ministro, non gode più della sua fiducia, il Presidente dimette dall'incarico il Ministro in questione. Tuttavia, non può essere presa nessuna decisione riguardante la revoca di un Ministro qualora il Governo, che ha la possibilità d'indire le elezioni straordinarie del Riksdag, adotti tale provvedimento nella settimana successiva al voto di sfiducia.

Art. 6

Se un ministro dà le dimissioni, queste devono essere accettate dal Presidente del Riksdag se si tratta del Primo Ministro, dal Primo Ministro se si tratta di qualsiasi altro membro del Governo. Il Primo Ministro può sollevare dall'incarico un altro membro del Governo anche in circostanze diverse.

Art. 7

Se il Primo Ministro si dimette o muore, il Presidente del Riksdag dichiara decaduti dall'incarico anche gli altri membri del Governo.

Art. 8

Se tutti i membri del Governo vengono revocati, essi rimangono in carica fino all'investitura del nuovo Governo. Il ministro, che non sia il Primo Ministro, che si dimette volontariamente, può restare in carica fino alla nomina del suo successore se così viene richiesto dal Primo Ministro.

Art. 9

I ministri devono possedere la cittadinanza svedese da almeno dieci anni. I ministri non possono esercitare altri impieghi pubblici o privati, né possono assumere cariche o svolgere attività che possano compromettere la fiducia pubblica in essi riposta.

Art. 10

In assenza del Presidente del Riksdag, le funzioni a questi attribuite a norma del presente Capitolo vengono esercitate da un Vice-Presidente.

CAPITOLO VII

LE ATTIVITA' DEL GOVERNO

Art. 1

È istituita una Cancelleria del Governo per la preparazione delle attività del Governo. Tale Cancelleria riunisce i ministeri competenti per i diversi settori di attività. Il Governo suddivide le diverse questioni fra i ministeri. Il Primo Ministro nomina fra i Ministri i capi dei rispettivi ministeri.

Art. 2

Per la preparazione delle attività del Governo devono essere ottenute dalle autorità interessate le informazioni e i pareri necessari. Alle associazioni ed ai privati cittadini deve essere data l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, ove necessario.

Art. 3

Le decisioni concernenti l'attività del Governo vengono adottate durante le riunioni del Gabinetto. Tuttavia, le attività di Governo che riguardano l'applicazione di norme o di decisioni particolari del Governo in materia di forze armate possono essere decise dal capo del ministero competente, con la supervisione del Primo Ministro e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 4

Il Primo Ministro convoca gli altri Ministri per le riunioni del Gabinetto e presiede tali riunioni. Alle riunioni devono essere presenti almeno cinque Ministri.

Art. 5

Alle riunioni di Gabinetto ciascun capo di ministero riferisce sulle questioni che rientrano nella competenza del suo ministero. Il Primo Ministro può però stabilire che su una questione o su un gruppo di questioni rientranti nella competenza di un determinato ministero riferisca un ministro diverso dal capo del ministero.

Art. 6

Deve essere redatto verbale delle riunioni di Gabinetto. Nel verbale devono essere riportate anche le opinioni divergenti.

Art. 7

Le leggi e gli altri atti normativi, le proposte di legge che devono essere presentate al Riksdag e tutte le altre ordinanze relative a decisioni del Gabinetto, ai fini della loro validità, devono essere firmate dal Primo Ministro o da un altro Ministro in nome del Governo.

Il Governo può, tuttavia, stabilire con decreto che in casi particolari le ordinanze possano essere firmate da un pubblico ufficiale.

Art. 8

Il Primo Ministro può nominare uno degli altri Ministri quale suo sostituto nel caso in cui si trovi ad essere assolutamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni personalmente. Qualora non sia stato nominato dal Primo Ministro un supplente, o se anche il supplente è impedito ad esercitare le funzioni di Primo Ministro, tali funzioni vengono assunte dal ministro in carica con la maggiore anzianità nell'ufficio. Qualora due o più Ministri abbiano la stessa anzianità viene prescelto il più anziano d'età.

CAPITOLO VIII

LEGGI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 1

Dalle disposizioni del Capitolo II sui diritti e le libertà fondamentali risulta che disposizioni con determinati contenuti non possono essere emanate o possono essere emanate solo sotto forma di legge e che in certi casi le proposte di legge devono essere esaminate secondo una procedura particolare.

Art. 2

Le disposizioni relative allo status personale dei privati o ai loro rapporti aventi carattere personale ed economico devono essere adottate con legge. Queste disposizioni comprendono:

- 1 -le disposizioni in materia di cittadinanza svedese;
- 2 -le disposizioni in materia di diritto al nome, o riguardanti il matrimonio, la filiazione, il testamento e le successioni, o concernenti altre questioni del diritto di famiglia; e
- 3 -le disposizioni in materia di proprietà su beni immobili e mobili, in materia di contratti e in materia di società, associazioni, comunioni e fondazioni.

Art. 3

Le disposizioni riguardanti i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione che impongono obblighi ai privati o che interferiscono in altro modo su loro rapporti di carattere personale ed economico devono essere stabilite con legge.

Queste disposizioni includono fra l'altro le disposizioni sui reati e sulle conseguenze giuridiche di questi, le disposizioni in materia di imposte dovute allo Stato e le disposizioni in materia di espropriazioni e provvedimenti analoghi.

Art. 4

Le disposizioni in materia di referendum consultivo nazionale e in materie di procedura del referendum relativo a materia costituzionale sono stabilite con legge.

Anche le disposizioni che regolano le elezioni dell'organo parlamentare dell'Unione Europea vengono stabilite con legge.

Art. 5

I principi che regolano i mutamenti nella ripartizione del Paese in enti locali, e che regolano l'organizzazione e le regole procedurali di tali enti e l'imposizione fiscale locale vengono stabiliti per legge. Le disposizioni che regolano le competenze e le responsabilità di tali enti in altri settori devono anch'esse essere stabilite per legge.

Art. 6

[abrogato]

Art. 7

Nonostante le disposizioni degli articoli 3 e 5, il Governo può, se autorizzato dalla legge, emanare disposizioni mediante atti normativi riguardanti materie diverse da quella fiscale, sempre però che tali disposizioni riguardino:

- 1-la protezione della vita, della salute, o della sicurezza personale;
- 2-la residenza o il soggiorno in Svezia di cittadini stranieri;
- 3-l'importazione o l'esportazione di merci, valuta o capitali, le produzioni, i trasporti e le comunicazioni, la concessione di crediti, le attività economiche, il razionamento, il riciclaggio e il recupero dei materiali, la progettazione di edifici, impianti e centri urbani, o l'obbligo di ottenere autorizzazioni in conformità alle misure di sicurezza che riguardano edifici ed impianti;
- 4- la caccia, la pesca, la protezione degli animali e la tutela della natura e dell'ambiente;
- 5-la circolazione e l'ordine pubblico;
- 6-l'istruzione e la formazione professionale;
- 7-i divieti riguardanti la divulgazione di fatti di cui una persona è venuta a conoscenza nell'esercizio di un pubblico incarico o nello svolgimento del servizio militare obbligatorio;
- 8-la protezione dell'integrità personale con riferimento alla registrazione di dati per mezzo di elaborazione elettronica.

Il potere di cui al primo comma non comprende il diritto di emanare disposizioni che prevedano conseguenze giuridiche degli illeciti penali diverse dall'imposizione di un'ammenda. Il Riksdag può, con una legge di autorizzazione ai sensi del primo comma, stabilire che le violazioni delle norme emanate dal Governo in forza del suo potere possano comportare conseguenze giuridiche diverse dall'imposizione di un'ammenda.

Art. 8

In deroga alle disposizioni degli articoli 2, 3 o 5, il Governo può, previa autorizzazione di legge, emanare con decreto disposizioni che concedono sospensioni nell'adempimento di determinati obblighi.

Art. 9

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, il Governo può, previa autorizzazione di legge, emanare con decreto disposizioni riguardanti le tasse doganali sulle importazioni di merci.

Con l'autorizzazione del Riksdag, il Governo o gli enti locali possono emanare disposizioni in materia di tasse o tributi che rientrano, a norma dell'articolo 3, nella competenza del Riksdag.

Art. 10

Nelle materie indicate nel primo comma del articolo 7 o nell'articolo 9, il Governo può, previa autorizzazione di legge, stabilire con decreto l'inizio o la cessazione di una o più disposizioni normative.

Art. 11

Nei casi in cui, a norma del presente Capitolo, il Riksdag autorizza il Governo ad emanare disposizioni riguardanti una determinata questione, può al tempo stesso conferire al Governo la facoltà di delegare ad autorità amministrative o a enti locali il compito di emanare le disposizioni in questione.

Art. 12

Le disposizioni emanate dal Governo in base alle autorizzazioni di cui alla presente Legge sulla Forma di Governo devono essere sottoposte all'esame e all'approvazione del Riksdag, qualora il Riksdag decida in tal senso.

Art. 13

Oltre a quanto consegue dalle disposizioni degli articoli da 7 a 10, il Governo può approvare in forma di decreto:

- 1) regolamenti per l'attuazione delle leggi; e
- 2) le disposizioni che, a norma delle leggi costituzionali, non devono essere necessariamente emanate dal Riksdag.

Il Governo non può, in base a quanto disposto nel comma precedente, emanare disposizioni che riguardino il Riksdag o i suoi organismi. Né può il Governo, in base alle disposizioni del n. 2) del comma precedente emanare norme che riguardino l'imposizione fiscale locale.

Il Governo, con i decreti di cui al primo comma del presente articolo, può delegare ad una pubblica autorità il compito di emanare disposizioni in determinati settori. Nonostante le disposizioni del secondo comma, il Governo può anche, con decreto, delegare ad autorità dipendenti dal Riksdag il compito di emanare le disposizioni di cui al primo comma le quali non riguardino questioni del Riksdag o delle autorità dipendenti dal Riksdag.

Art. 14

Il potere conferito al Governo di emanare norme in determinate materie non impedisce al Riksdag di disciplinare le stesse con legge.

Il Riksdag può, con legge, disporre che la Banca di Svezia emani le disposizioni che rientrano nella sua sfera di competenza a norma del Capitolo IX.

Previa autorizzazione di legge, le autorità del Riksdag possono emanare disposizioni riguardanti gli affari interni del Riksdag o delle autorità dipendenti dal Riksdag,

Art. 15

Le leggi fondamentali sono adottate con due deliberazioni di identico tenore. La seconda deliberazione non può intervenire se non dopo che si sono tenute nuove elezioni generali per il Riksdag e dopo la prima riunione del Riksdag neo eletto. Inoltre devono trascorrere almeno nove mesi dal momento in cui la questione viene per la prima volta sottoposta alla Camera del Riksdag e la data delle elezioni, a meno che la Commissione per gli affari costituzionali del Riksdag non consenta una deroga a tale disposizione per mezzo di una decisione adottata entro il periodo di esame della questione, e alla quale aderiscano almeno cinque sesti dei membri.

Il Riksdag non può approvare come pendente nessun progetto di legge fondamentale che contrasti con un altro progetto di legge della stessa natura già pendente, a meno che il Riksdag non respinga al tempo stesso il progetto approvato per primo.

Su un progetto di modifica di una legge fondamentale pendente viene indetto il referendum se ne fa richiesta almeno un decimo dei membri del Riksdag, e almeno un terzo dei membri appoggia tale richiesta. La richiesta deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data dell'approvazione da parte del Riksdag del progetto di legge. Tale richiesta non deve essere esaminata da nessuna Commissione del Riksdag.

Il referendum viene indetto in concomitanza con le elezioni del Riksdag di cui al primo comma del presente articolo. Gli aventi diritto al voto possono, con il referendum, votare a favore o contro il progetto di legge fondamentale pendente. Il progetto di legge è considerato respinto se la maggioranza dei votanti si esprime contro la proposta, e se il numero dei votanti supera la metà di coloro che hanno dato voti validi nelle elezioni. In tutti gli altri casi il Riksdag passa all'esame definitivo del progetto di legge.

Art. 16

Il Regolamento del Riksdag è adottato come stabilito nell'articolo 15, primo comma, prima e seconda frase, e secondo comma. Può anche essere adottato con una decisione unica, sempre che sia approvata da almeno i tre quarti dei votanti e da più della metà dei membri del Riksdag. Disposizioni complementari del Regolamento del Riksdag sono tuttavia adottate con la procedura delle leggi ordinarie.

Art. 17

Nessuna legge può essere modificata o abrogata se non tramite un'altra legge. Per la modifica o l'abrogazione di una legge fondamentale si applicano, con gli adattamenti necessari, gli articoli 15 e 16.

Art. 18

È istituito un Comitato legislativo composto da magistrati della Corte Suprema e magistrati della Corte Suprema Amministrativa il quale si pronuncia in merito alle proposte di legge. Il parere del Comitato legislativo viene sollecitato dal Governo o, in conformità alle disposizioni del Regolamento del Riksdag, da una commissione del Riksdag.

Il parere del Comitato legislativo dev'essere sollecitato prima che il Riksdag adotti una decisione relativa ad una legge fondamentale concernente la libertà di stampa, o concernente la corrispondente libertà di manifestazione del pensiero nelle trasmissioni radiofoniche, televisive e nelle trasmissioni analoghe, nei film, nei videogrammi e nelle altre registrazioni di immagini mobili e di suoni; a qualsiasi legge che limiti il diritto di accesso a documenti pubblici; a qualsiasi legge di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 12, primo comma, agli articoli dal 17 al 19 o all'articolo 22, secondo comma, o a qualsiasi legge che modifichi o abroghi una tale legge; a qualsiasi legge sulla imposizione fiscale locale; ad ogni legge di cui agli articoli 2 o 3; e ad ogni legge di cui al Capitolo XI, se tale legge ha rilevanza per i privati cittadini, o sotto il profilo dell'interesse pubblico. La precedente disposizione non si applica tuttavia qualora, per la natura della questione, il parere del Comitato legislativo risultasse inutile, o ritardasse la procedura legislativa in modo tale da comportare conseguenze dannose. Se il Governo sottopone una proposta al Riksdag affinché questo legiferi su una delle materie

di cui al primo comma, e se prima di ciò non è stato ottenuto il parere del Comitato legislativo, il Governo è tenuto a esporre al Riksdag le sue ragioni al riguardo. Il mancato ottenimento del parere del Comitato legislativo in merito ad un progetto legislativo non costituisce mai impedimento all'applicazione della legge,

L'esame del Comitato legislativo concerne:

1-la conformità della proposta alle leggi fondamentali ed all'ordinamento giuridico in generale;

2- l'armonia delle diverse disposizioni della proposta tra loro;

3-il rapporto della proposta con l'esigenza di certezza del diritto; e la proposta è formulata in modo tale per cui sia dato presumere che la legge finale soddisfi i requisiti sopraindicati; e problemi che potrebbero sorgere nell'applicazione della legge.

Ulteriori disposizioni concernenti la composizione ed i metodi di lavoro del Comitato Legislativo sono stabilite con legge.

Art. 19

Tutte le leggi che sono state approvate vengono promulgate dal Governo a indugio. Una legge contenente disposizioni concernenti il Riksdag o i suoi organismi, che non debba essere inserita in una legge fondamentale o nel Regolamento del Riksdag, può essere promulgata dal Riksdag.

Le leggi vengono pubblicate non appena possibile. Questa disposizione si applica parimenti agli altri atti normativi, a meno che la legge non disponga diversamente.

CAPITOLO IX

IL POTERE FINANZIARIO

Art. 1

Le disposizioni relative al potere di approvare tasse, imposte e tributi sono stabilite nel Capitolo VIII.

Art. 2

I fondi dello Stato non possono essere utilizzati in modo diverso da quello stabilito dal Riksdag. Il Riksdag approva l'utilizzo di tali fondi per i diversi scopi approvando il bilancio in conformità agli articoli da 3 a 5. Il Riksdag può, tuttavia, decidere che i fondi vengano utilizzati in maniera diversa.

Art. 3

Il Riksdag adotta il bilancio per l'anno finanziario successivo o, se lo richiedono ragioni particolari, anche per un diverso esercizio. In questo contesto, il Riksdag fa le previsioni sulle entrate dello Stato e destina gli stanziamenti per scopi particolari. Le decisioni adottate a tal riguardo vengono inserite nel bilancio nazionale.

Il Riksdag può stabilire che un particolare stanziamento nel bilancio sia impegnato per un periodo diverso da quello dell'esercizio finanziario.

Quando adotta il bilancio a norma del presente articolo, il Riksdag deve prendere in considerazione la necessità finanziaria per la difesa del Regno in caso di guerra, di pericolo di guerra, o per altre circostanze eccezionali.

Art. 4

Se il tempo non permette l'approvazione definitiva del bilancio nazionale all'inizio dell'esercizio finanziario, a norma dell'articolo 3, il Riksdag decide sugli stanziamenti necessari per il periodo intercorrente fino all'adozione del bilancio dell'esercizio finanziario in questione. Il Riksdag può autorizzare la Commissione per le finanze ad adottare tali decisioni in suo nome.

Art. 5

Il Riksdag può, con un bilancio supplementare, rivedere le previsioni delle entrate per l'anno finanziario in corso, modificare gli stanziamenti già previsti, ed effettuare nuovi stanziamenti.

Art. 6

Il Governo sottopone al Riksdag le proposte relative al bilancio statale.

Art. 7

Unitamente all'esame del bilancio o in altre occasioni, il Riksdag può fissare delle direttive per una particolare attività dello Stato anche per un periodo maggiore di quello per cui sono impegnati i relativi stanziamenti.

Art. 8

I fondi e gli altri beni dello Stato sono a disposizione del Governo. Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai fondi specificamente destinati al Riksdag e ai suoi organismi o che sono stati sottoposti dalla legge ad uno speciale regime di gestione.

Art. 9

Il Riksdag determina i principi per l'amministrazione e per gli atti di disposizione delle proprietà dello Stato, nella misura in cui ciò è necessario. In questa occasione il Riksdag può prescrivere che delle misure particolari non possano essere adottate senza il consenso del Riksdag.

Art. 10

Il Governo non può contrarre prestiti od assumere altri obblighi finanziari per conto dello Stato senza l'autorizzazione del Riksdag.

Art. 11

[abrogato]

Art. 12

La Banca di Svezia è la banca centrale della Svezia ed è responsabile della politica monetaria e creditizia. Promuove anche un sistema dei pagamenti sicuro ed efficiente.

La Banca di Svezia è un ente soggetto al Riksdag.

La Banca di Svezia è retta da otto Amministratori. Sette Amministratori sono eletti dal Riksdag. Tali Amministratori eleggono un Amministratore che per un periodo di cinque anni ricoprirà anche la carica di Governatore della Banca. Gli Amministratori eletti dal Riksdag designano fra di loro un Presidente. Tale Presidente non può esercitare altre funzioni o ricoprire altri incarichi in seno alla direzione della banca. Le norme relative all'elezione degli Amministratori da parte del Riksdag, alla direzione della Banca di Svezia, e alle sue attività sono contenute nella Legge sul Riksdag o in altre leggi.

L'Amministratore a cui il Riksdag non concede lo sgravio di responsabilità viene destituito dal suo incarico. Gli Amministratori eletti dal Riksdag possono revocare il Presidente dal suo incarico e l'Amministratore che è Governatore della Banca dalla sua carica.

Art. 13

Solo la Banca di Svezia ha il diritto di emettere monete e banconote. ulteriori disposizioni concernenti il sistema monetario e dei pagamenti sono stabilite con legge.

CAPITOLO X

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI

Art. 1

Gli accordi con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali sono conclusi dal Governo.

Art. 2

Il Governo non può concludere senza l'approvazione del Riksdag nessun accordo internazionale vincolante per il Regno, se l'accordo presuppone la modifica o l'abrogazione di una legge o l'emanazione di una nuova legge, o se comunque riguarda una materia in merito alla quale spetta al Riksdag decidere. Qualora, in un caso di cui al comma precedente, sia stata prevista una procedura speciale per la decisione del Riksdag, la stessa procedura dev'essere adottata per l'approvazione dell'accordo.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, il Governo non può comunque concludere senza l'approvazione del Riksdag alcun accordo internazionale vincolante per il Regno che rivesta una notevole importanza. Tuttavia il Governo può, se l'interesse del Regno lo impone, agire senza l'approvazione dell'accordo da parte del Riksdag. In tal caso il Governo deve consultare il Comitato consultivo per gli affari esteri prima di concludere l'accordo.

Art. 3

Il Governo può delegare ad altri organi statali la conclusione di accordi internazionali nelle materie per le quali non è richiesto alcun intervento del Riksdag o del Comitato consultivo per gli affari esteri.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli da 1 a 3 si applicano, con i dovuti adattamenti, all'assunzione di obblighi internazionali a carico del Regno, in una qualunque forma diversa dall'accordo, ed alla denuncia di accordi od obblighi internazionali.

Art. 5

Il Riksdag può attribuire il potere di prendere decisioni alle Comunità Europee, sempre che queste garantiscano una protezione dei diritti e delle libertà fondamentali equipollente a quella prevista dalla presente Legge sulla Forma di Governo e dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. Il Riksdag autorizza tale cessione del potere decisionale per mezzo di una delibera che deve essere approvata da almeno i tre quarti dei votanti. Il Riksdag può inoltre adottare tale decisione secondo la procedura prevista per l'adozione delle leggi fondamentali.

In tutti gli altri casi, il potere decisionale direttamente fondato sulla presente Legge sulla Forma di Governo e che si concretizza nell'emanazione di norme di legge, nell'impiego di finanze statali o nella conclusione o denuncia di trattati od obblighi internazionali, può essere attribuito, entro determinati limiti, ad una organizzazione internazionale per la cooperazione pacifica di cui la Svezia sia o stia per diventare membro, o ad un tribunale internazionale. Non può tuttavia essere mai delegato il potere decisionale relativo alla emanazione, alla modifica o all'abrogazione di una legge fondamentale, della Legge sul Riksdag o della legge riguardante le elezioni del Riksdag, ovvero relativo alla limitazione di qualche diritto o libertà di cui al Capitolo II. Alle decisioni concernenti tale cessione di potere si applicano le disposizioni riguardanti l'emanazione delle leggi fondamentali. Qualora il tempo non permetta l'adozione della decisione in conformità a tali disposizioni, il Riksdag può approvare una cessione del potere decisionale a maggioranza di almeno cinque sesti dei votanti e di almeno tre quarti dei componenti del Riksdag.

Qualora sia stabilito dalla legge che un trattato internazionale abbia l'efficacia della legge svedese, il Riksdag può disporre, mediante una decisione adottata nel modo descritto nel secondo comma, che abbiano vigore nel Regno anche gli emendamenti futuri di tale trattato che siano per il Regno vincolanti. Tale decisione può riguardare soltanto gli emendamenti futuri di portata limitata.

Le funzioni giurisdizionali o amministrative non direttamente fondate sulla presente Legge sulla Forma di Governo possono essere attribuite, in casi diversi da quelli di cui al primo comma, ad un altro Stato, ad un'organizzazione internazionale, o ad un'istituzione o unione straniera o internazionale mediante una delibera del Riksdag. Il Riksdag può anche autorizzare il Governo, o un'altra autorità statale, in casi particolari in merito a tale delegazione di funzioni. Qualora le funzioni in questione comprendano l'esercizio dell'autorità statale, la delibera del Riksdag dev'essere adottata da una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei votanti. La decisione di delegare una funzione di questo tipo può anche essere adottata secondo la procedura stabilita per l'emanazione delle leggi fondamentali.

Art. 6

Il Governo deve tenere costantemente informato il Comitato consultivo per gli affari esteri di tutte le questioni riguardanti le redazioni esterne che possano assumere importanza per il Regno, e deve consultare il Consiglio su tali questioni in tutti i casi in cui ciò sia necessario. Per tutte le questioni di politica estera di una certa importanza, il Governo deve, se possibile, consultare il Consiglio prima di adottare le proprie decisioni.

Art. 7

Il Comitato consultivo per gli affari esteri è composto dal Presidente del Riksdag e da nove altri membri che vengono eletti dal Riksdag tra i suoi componenti. Ulteriori disposizioni concernenti la composizione del Consiglio sono stabilite più nella Legge sul Riksdag.

Il Comitato consultivo per gli affari esteri viene convocato dal Governo. Il Governo è obbligato a convocare il Consiglio se almeno quattro membri del Consiglio chiedono che si tenga una riunione per una questione particolare. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Capo dello Stato o, in caso di sua assenza inevitabile, dal Primo Ministro.

I membri del Comitato consultivo per gli affari esteri e coloro che sono comunque in redazione con il Consiglio devono essere prudenti nel comunicare a terzi quanto abbiano appreso nell'esercizio delle loro funzioni. Chiunque presieda una riunione del Consiglio può imporre l'obbligo assoluto di segretezza.

Art. 8

Il capo del ministero competente per gli affari esteri dev'essere informato qualora insorga una questione rientrante nella competenza di un altro organo dello Stato che sia rilevante con riferimento alle relazioni con un altro Stato o con un'organizzazione internazionale.

Art. 9

Il Governo può impegnare le forze armate del Paese, o parte di esse, per combattere al fine di fronteggiare un attacco armato contro il Regno. Le forze armate svedesi possono altrimenti essere impegnate in combattimento o inviate all'estero solo se:

- 1) il Riksdag vi ha acconsentito;
- 2) ciò è consentito da una legge che ne indichi le condizioni preliminari;
- 3) l'obbligo di intraprendere una tale azione deriva da un accordo o da un impegno internazionale che sia stato approvato dal Riksdag. Lo stato di guerra non può essere dichiarato senza l'autorizzazione del Riksdag, tranne che nel caso di attacco armato contro la Svezia..

Il Governo può autorizzare le forze armate a ricorrere all'uso della forza, in conformità al diritto e alle consuetudini internazionali, per prevenire violazioni del territorio svedese in tempo di pace o durante una guerra tra stati stranieri.

CAPITOLO XI

GIUSTIZIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1

La Corte Suprema esercita la giurisdizione ordinaria in ultima istanza, e la Corte Suprema Amministrativa esercita la giurisdizione amministrativa in ultima istanza. Il diritto di adire la Corte Suprema o la Corte Suprema Amministrativa può essere limitato dalla legge. Membri della Corte Suprema o della Corte Suprema Amministrativa possono essere solo coloro che sono o sono stati magistrati ordinari.

I tribunali diversi dalla Corte Suprema o dalla Corte Suprema Amministrativa sono istituiti in base a disposizioni di legge. Le disposizioni che vietano l'istituzione di tribunali per casi specifici sono contenute nel Capitolo II, articolo 2, primo comma.

Ogni tribunale di cui al secondo comma di questo articolo deve comprendere almeno un magistrato di carriera. Tuttavia, possono essere previste con legge delle eccezioni a tale regola, con riferimento ai tribunali istituiti per giudicare di un determinato gruppo di casi o di determinati gruppi di casi.

Art. 2

Nessuna autorità pubblica, neanche il Riksdag, può predeterminare il modo in cui un tribunale deve giudicare un caso particolare o il modo in cui deve applicare norme giuridiche a casi specifici.

Art. 3

Le controversie tra soggetti privati non possono essere risolte da organi diversi dai tribunali se non in base ad una norma di legge. Le disposizioni riguardanti il controllo giurisdizionale sulle misure limitative della libertà sono contenute nel Capitolo II, articolo 9.

Art. 4

Le disposizioni relative alle competenze dei tribunali nell'amministrazione della giustizia, alle linee principali dell'organizzazione dei tribunali e della procedura sono fissate per legge.

Art. 5

Un giudice di carriera può essere rimosso dall'ufficio solo

1- se, a seguito di un reato, o per negligenze gravi o ripetute nello svolgimento dei suoi doveri ufficiali, si sia dimostrato chiaramente non idoneo a ricoprire la carica; o

2- se ha raggiunto l'età della pensione o è per altra causa soggetto ad un obbligo legale di pensionamento.

Se un giudice di carriera è stato rimosso dal suo incarico in base ad una decisione adottata da un organo non giudiziario, ha il diritto di rivolgersi ad un tribunale per il riesame della decisione. Tale disposizione si applica anche per le decisioni in base alle quali un giudice di carriera sia stato sospeso o al quale sia stato ordinato di sottoporsi ad un esame medico.

Se considerazioni di carattere organizzativo lo impongono, i giudici di carriera possono essere chiamati a svolgere altri incarichi giurisdizionali di grado equivalente.

Art. 6

Il *Justice Chancellor*, il Procuratore Generale, gli organi dell'amministrazione centrale, e le amministrazioni provinciali dipendono dal Governo. Tutte le altre autorità amministrative dello Stato dipendono dal Governo, a meno che, a norma della presente Legge sulla Forma di Governo, o a norma di un'altra legge, non si tratti di autorità dipendente dal *Riksdag*.

Le funzioni amministrative possono essere attribuite agli enti locali.

Le funzioni amministrative possono essere affidate a società, associazioni, unioni, fondazioni e a individui privati. Se tali funzioni comportano l'esercizio di pubblici poteri, devono essere attribuite per legge.

Art. 7

Nessun organo pubblico, né il *Riksdag*, né gli organi decisionali degli enti locali possono stabilire il modo in cui debba decidere un'autorità pubblica in un caso concreto riguardante l'esercizio di pubblici poteri nei confronti di un privato o di un ente locale o riguardante l'applicazione della legge.

Art. 8

Nessuna funzione giurisdizionale o amministrativa può essere svolta dal *Riksdag*, se non nei limiti previsti da una legge fondamentale o dalla Legge sul *Riksdag*.

Art. 9

Le nomine per gli incarichi nei tribunali o negli organi amministrativi dipendenti dal Governo vengono effettuate dal Governo o dall'organo designato dal Governo. Nel procedere alle nomine per incarichi nell'amministrazione dello Stato, devono essere presi in considerazione solo fattori oggettivi, quali i meriti e la competenza.

Solo i cittadini svedesi possono essere titolari o esercitare le funzioni connesse ad un incarico giurisdizionale o ad una carica che dipende direttamente dal Governo, all'incarico di capo di organismi dipendenti direttamente dal Riksdag o dal Governo, o di funzionario o consigliere d'amministrazione di tali organismi, ad un ufficio della Cancelleria del Governo, o di inviato diplomatico della Svezia. Anche in altri casi, chi non è cittadino svedese non può ricoprire cariche o uffici i cui titolari sono designati dal Riksdag. La cittadinanza svedese può, negli altri casi, essere richiesta quale requisito necessario per ricoprire cariche e uffici nella pubblica amministrazione o negli enti locali solo se previsto dalla legge, o alle condizioni dettate dalla legge.

Art. 10

Le disposizioni fondamentali concernenti la posizione giuridica dei pubblici funzionari sotto profili diversi da quelli di cui alla presente Legge sulla Forma di Governo sono fissate per legge.

Art. 11

La revisione giurisdizionale di un caso chiuso e la rimessione in termini devono essere concesse dalla Corte Suprema Amministrativa o, nella misura in cui ciò sia stabilito dalla legge, da una corte amministrativa inferiore, quando il caso riguarda una questione per la quale organo di ultima istanza è il Governo, una corte amministrativa o un organo pubblico.

Art. 12

Il Governo può stabilire deroghe rispetto alle disposizioni di un decreto, o di un altro provvedimento governativo, salvo che non sia disposto diversamente da una norma di legge o da una disposizione sugli impegni di bilancio.

Maggiori dettagli riguardanti la revisione giudiziaria di un caso chiuso e la rimessione in termini possono essere stabiliti con legge.

Art. 13

Il Governo può, concedendo la grazia, estinguere o ridurre le pene o le altre conseguenze giuridiche dei reati, e può estinguere o ridurre ogni altra sanzione adottata da un organo pubblico nei confronti di una persona o della proprietà di un privato.

Ove ragioni eccezionali lo impongano, il Governo può disporre che non vengano intraprese ulteriori misure per indagare o punire un reato.

Art. 14

Qualora un tribunale o un altro organo pubblico ritengano che una disposizione sia contrastante con una norma di una legge fondamentale o con una norma di un'altra legge di rango superiore, o che la procedura prevista per la sua emanazione sia stata trascurata sotto profili rilevanti, tale disposizione non può essere applicata. Tuttavia, se detta disposizione è stata emanata dal *Riksdag* o dal Governo, può essere disapplicata solo se il vizio è manifesto.

CAPITOLO XII

IL CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 1

La Commissione per gli affari costituzionali controlla il modo in cui i ministri esercitano le loro funzioni e trattano gli affari di governo. La Commissione, a tal fine, ha il diritto di accedere ai verbali delle decisioni adottate su questioni del Gabinetto e a tutti i documenti relativi a tali questioni. Tutte le altre Commissioni del Riksdag e tutti i membri del Riksdag hanno il diritto di sollevare per iscritto dinanzi alla Commissione per gli affari costituzionali questioni riguardanti lo svolgimento delle funzioni spettanti ad un Ministero o concernenti il disbrigo degli affari del Gabinetto.

Art. 2

È compito della Commissione per gli affari costituzionali formulare al Riksdag, ogni volta che ritenga vi siano delle ragioni, ma almeno una volta all'anno, tutte le osservazioni derivanti dai suoi controlli che la Commissione considera di particolare rilievo. Il Riksdag può di conseguenza fare rilievi al Governo.

Art. 3

I Ministri o coloro che lo sono stati possono essere perseguiti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali solo se si sono resi responsabili di gravi negligenze nell'adempimento dei loro doveri. Tale azione di responsabilità è una questione che dev'essere decisa dalla Commissione per gli affari costituzionali e il caso dev'essere giudicato dalla Corte Suprema.

Art. 4

Il Riksdag può dichiarare che un particolare Ministro non gode della fiducia del Parlamento. Tale mozione di sfiducia richiede l'approvazione della maggioranza dei membri del Riksdag.

Una mozione di sfiducia può essere presa in considerazione solo se presentata da almeno un decimo dei membri del Riksdag. Non può essere presa in considerazione nel periodo di tempo intercorrente tra la data in cui si sono svolte le elezioni generali ordinarie o in cui sono state

indette elezioni generali straordinarie e la data della prima riunione del nuovo Riksdag. Non può in nessun caso essere presa in considerazione una mozione di sfiducia riguardante un ministro che ricopre la carica ai sensi del Capitolo VI, articolo 8, dopo essere stato revocato.

Le mozioni di sfiducia non sono sottoposte all'esame preliminare in commissione.

Art. 5

A norma delle disposizioni contenute nella Legge sul Riksdag, tutti i membri del Riksdag possono presentare delle interpellanze o sottoporre delle interrogazioni ai Ministri su ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni di Ministro.

Art. 6

Il Riksdag elegge uno o più *Ombudsmen* incaricati, in base alle direttive stabilite dal Riksdag, di vigilare sull'applicazione delle leggi e degli altri atti normativi da parte della pubblica amministrazione. L'*Ombudsman* può promuovere procedimenti giudiziari nei casi indicati dalle direttive.

L'*Ombudsman* può assistere alle deliberazioni dei tribunali o degli organi amministrativi e ha accesso ai verbali e agli altri documenti di tali tribunali od organi. I tribunali o gli organi amministrativi e i funzionari dello Stato o degli enti locali devono fornire all'*Ombudsman* le informazioni e i pareri richiesti. Un obbligo analogo incombe su chiunque sia soggetto ai controlli dell'*Ombudsman*. Il pubblico ministero, se richiesto, deve prestare la propria assistenza all'*Ombudsman*.

Disposizioni ulteriori relative agli *Ombudsmen* sono stabilite nel Regolamento del Riksdag.

Art. 7

Il Riksdag elegge dei revisori incaricati di esaminare l'attività dello Stato. Il Riksdag può disporre che il controllo dei revisori si estenda anche ad altre attività. Il Riksdag adotta delle disposizioni permanenti riguardanti i revisori.

In base alle disposizioni di legge, i revisori possono richiedere i documenti, le informazioni e i rapporti necessari ai fini dei loro controlli.

Ulteriori disposizioni riguardanti i revisori sono contenute nel Regolamento del Riksdag.

Art. 8

I procedimenti penali conseguenti alla commissione di reati da parte di membri della Corte Suprema o della Corte Suprema Amministrativa nell'esercizio delle loro funzioni vengono promossi, su iniziativa di un *Ombudsman* o del *Justice Chancellor* solo dinanzi alla Corte Suprema.

Spetta ugualmente alla Corte Suprema esaminare e determinare se, in conformità alle disposizioni stabilite al riguardo, un membro della Corte Suprema o della Corte Suprema Amministrativa dev'essere rimosso dalla carica o sospeso dalle sue funzioni, o sottoposto ad esame medico. La relativa procedura viene iniziata da un *Ombudsman* e dal *Justice Chancellor*.

CAPITOLO XIII

LO STATO DI GUERRA E IL PERICOLO DI GUERRA

Art. 1

Se il Paese è in guerra o esposto ad un pericolo di guerra, il Governo o il Presidente del Riksdag devono convocare il Riksdag. Chiunque proceda alla convocazione della riunione può stabilire che il Riksdag si riunisca in un luogo diverso da Stoccolma.

Art. 2

Se il Paese è in guerra o esposto ad un pericolo di guerra, una Delegazione di guerra eletta tra i membri del Riksdag può sostituire il Riksdag, qualora le circostanze lo richiedano.

Se il Paese è in guerra, l'ordinanza con la quale viene nominata la Delegazione di guerra che sostituisce il Riksdag viene emanata dai membri del Comitato consultivo per gli affari esteri in conformità alle disposizioni dettagliate contenute nel Regolamento del Riksdag. Se possibile, il Primo Ministro deve essere consultato prima dell'emanazione di tale ordinanza. Se le circostanze belliche impediscono al Consiglio di riunirsi, l'ordinanza dev'essere emanata dal Governo. Se il Paese è esposto ad un pericolo di guerra, l'ordinanza dev'essere emanata congiuntamente dai membri del Comitato consultivo per gli affari esteri e dal Primo Ministro. Tale ordinanza può essere emanata solo se approvata dal Primo Ministro e da sei membri del Consiglio.

La Delegazione di guerra ed il Governo possono stabilire, sia congiuntamente che separatamente, che il Riksdag riassuma le sue funzioni.

La composizione della Delegazione di guerra è disciplinata dal Regolamento del Riksdag.

Art. 3

Quando la Delegazione di guerra sostituisce il Riksdag, esercita tutti i poteri attribuiti al Riksdag. Tuttavia essa non può adottare le decisioni di cui all'articolo 12, primo comma, primo punto, o di cui all'articolo 12, secondo e quarto comma.

La Delegazione di guerra stabilisce le sue proprie regole procedurali.

Art. 4

Se il Paese è in guerra, e di conseguenza il Governo non può svolgere le sue funzioni, il Riksdag può decidere la formazione di un nuovo Governo e determinare le regole procedurali di questo.

Art. 5

Se il Paese è in guerra, e in conseguenza di ciò né il Riksdag né la Delegazione di guerra possono esercitare le proprie funzioni, il Governo assume tali funzioni nella misura ritenuta necessaria per proteggere il Regno e porre termine alla guerra.

Il Governo non può, in base al comma precedente, emanare, modificare, o abrogare nessuna legge fondamentale, il Regolamento del Riksdag, o le leggi relative alle elezioni del Riksdag.

Art. 6

Se il Paese è in guerra od è esposto ad un pericolo di guerra, o se sussistono condizioni eccezionali dovute alla guerra o al pericolo di guerra al quale il paese è stato esposto, il Governo può, con l'autorità conferitagli dalla legge, emanare con decreto disposizioni in materie specifiche che dovrebbero altrimenti, in conformità alle leggi fondamentali, essere adottate per legge. Negli altri casi, se necessario per la preparazione della difesa, il Governo può, con l'autorità conferitagli dalla legge, stabilire con decreto l'entrata in vigore o la cessazione delle disposizioni previste dalla legge riguardanti la requisizione o altre materie analoghe. Le leggi che conferiscono i poteri di cui al comma precedente devono specificare in modo preciso le condizioni alle quali tali poteri possono essere esercitati. Il conferimento di poteri non comprende il potere del Governo di emanare, modificare od abrogare leggi fondamentali, la Legge sul Riksdag o le leggi riguardanti le elezioni del Riksdag.

Art. 7

Nel caso in cui il Paese sia in guerra o sia esposto ad un imminente pericolo di guerra, le disposizioni del Capitolo II, articolo 12, terzo comma non devono essere applicate. Lo stesso vale in tutti gli altri casi in cui la Delegazione di guerra è subentrata al Riksdag.

Art. 8

Se il Paese è in guerra od è esposto ad un imminente pericolo di guerra, il Governo può disporre, previa autorizzazione del Riksdag, che una funzione spettante al Governo in forza di una legge fondamentale venga esercitata da un altro organo. Tale potere non può includere le funzioni di cui agli articoli 5 e 6, a meno che non si tratti semplicemente di una decisione intesa a far sì che una legge relativa ad una determinata materia entri in vigore.

Art. 9

Il Governo può concordare una tregua senza richiedere l'approvazione del Riksdag e senza consultare il Comitato consultivo per gli affari esteri, se il differimento dell'accordo potrebbe danneggiare il Paese.

Art. 10

Né il Riksdag né il Governo possono adottare decisioni in territorio occupato. Non possono, in questo territorio, neanche essere esercitate le funzioni attribuite ad una persona quale membro del Riksdag o del Governo.

Ogni organo pubblico, in territorio occupato, è tenuto ad agire nel modo che meglio favorisca gli sforzi della difesa e l'attività di resistenza, nonché la protezione della popolazione civile e gli interessi svedesi in generale. In nessuna circostanza un organo pubblico può adottare decisioni o prendere provvedimenti che impongano ai cittadini del Regno di dare appoggio alle forze di occupazione, contravvenendo alle norme di diritto internazionale.

Non possono tenersi, in territorio occupato, le elezioni per il Riksdag o per le assemblee decisionali degli enti locali.

Art. 11

Se il Paese è in guerra, il Capo dello Stato deve seguire il Governo. Qualora si trovi in territorio occupato o in un luogo diverso da quello ove si trova il Governo, deve considerarsi impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni di Capo dello Stato.

Art. 12

Se il Paese è in guerra, le elezioni del Riksdag possono aver luogo solo per decisione del Riksdag. Se, quando devono svolgersi le elezioni generali ordinarie, il paese è esposto ad un pericolo di guerra, il Riksdag può decidere di rinviarle. Tale decisione dev'essere riesaminata entro un anno e, successivamente, ad intervalli non superiori ad un anno. Le decisioni di cui al presente comma diventano esecutive solo se vi aderiscono almeno i tre quarti dei membri del Riksdag.

Se una parte qualsiasi del territorio è sotto l'occupazione straniera nel momento in cui devono essere tenute le elezioni, il Riksdag può decidere le necessarie modifiche alle disposizioni del Capitolo III. Non possono però essere stabilite delle deroghe alle disposizioni del Capitolo III, articolo 1, primo comma; articolo 2 ; articolo 6, primo comma; o articoli da 7 a 11. Le disposizioni riguardanti il Regno contenute nel Capitolo III, articolo 6, primo comma; articolo 7, secondo comma; o articolo 8, secondo comma, si applicano solo relativamente alla parte del territorio in cui devono svolgersi le elezioni. Almeno un decimo di tutti i seggi devono essere seggi di compensazione.

Le elezioni generali ordinarie che, in base alle disposizioni del primo comma del presente articolo, non si svolgono nel periodo previsto, devono svolgersi non appena possibile una volta terminata la guerra o superato il pericolo di guerra. Spetta al Governo o al Presidente del Riksdag, sia congiuntamente che separatamente, assicurare che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

Se, in base alle disposizioni del presente articolo, le elezioni generali ordinarie si svolgono ad una data diversa da quella predeterminata, il Riksdag fissa la data delle successive elezioni generali ordinarie nel mese del quarto o quinto anno successivo alle elezioni sopra menzionate in cui, conformemente alla Legge sul Riksdag, si sarebbero dovute tenere le elezioni generali ordinarie.

Art. 13

Se il Paese è in guerra o è esposto ad un pericolo di guerra, o se sussistono condizioni eccezionali dovute alla guerra o ad un pericolo di guerra, il potere decisionale degli organi degli enti locali viene esercitato nel modo indicato dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1- La presente Legge sulla Forma di Governo sostituisce quella precedente. Tuttavia, con le eccezioni sotto indicate, la Legge sulla Forma di Governo precedente resta applicabile al posto di quella nuova fino alla fine dell'anno solare in cui il Riksdag adotta la nuova Legge sulla Forma di Governo e, nei casi sotto indicati, anche per un periodo ulteriore.

2-5- (...)

6- Le leggi e le disposizioni precedenti restano in vigore anche se non sono state emanate secondo la procedura prevista dalla presente Legge sulla Forma di Governo. Ogni potere conferito tramite decisione congiunta del Re in Consiglio e del Riksdag, o del solo Riksdag, può essere esercitato anche dopo la data fissata a norma della disposizione n.1 di cui sopra, fino a quando il Riksdag non disponga diversamente.

Le disposizioni del Capitolo VIII, articolo 17 della presente Legge sulla Forma di Governo si applicano con riferimento a tutti gli atti normativi precedenti emanati tramite una decisione congiunta del Re in Consiglio e del Riksdag o del solo Riksdag.

7- Le disposizioni delle leggi e degli altri atti normativi precedenti riferite al Re o al Re in Consiglio si applicano come se riferite al Governo, a meno che non risulti evidente dal testo della norma, o altrimenti, che il riferimento è specificamente rivolto alla persona del Re, o alla Corte Suprema, o alla Corte Suprema Amministrativa, o ad una corte di appello amministrativa.

Le disposizioni che, a norma di una legge o di un altro atto normativo precedente, dovrebbero essere adottate tramite una decisione congiunta del Re e del Riksdag vengono invece adottate con legge.

8- Se le leggi o gli altri atti normativi precedenti contengono riferimenti o richiami a norme che sono state sostituite dalla presente Legge sulla Forma di Governo, devono essere applicate le nuove disposizioni.